




Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 21574/2013
Sez. VII - Avv. De Nuntis
E-mail: paola.denuntis@avvocaturastato.it
Si prega di indicare nella successiva corrispondenza
i dati sopra riportati

16/12/2013-503469 P
Roma
POSTA PRIORITARIA



Ministero
dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento dell'istruzione
Direzione generale per il personale
Scolastico. Ufficio VI, formazione
Personale docente ed accreditamento enti
Viale Trastevere, 76/a, - 00153 Roma

Ministero della Salute
Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1- 00153 Roma

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Veneto 56- 00187 Roma

E, p.c.
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ufficio V- Politiche formative e rete scolastica.
Formazione ed aggiornamento del personale
della
scuola. Edilizia scolastica.
Corso Vittorio Emanuele 70 - 10121 - Torino
c.a. dott. Mallamaci G.

OGGETTO: Obblighi del datore di lavoro relativi alla nomina del Medico competente nel caso di attività non pericolose per l'incolumità e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 41 del DLgs 9 Aprile 2008 n. 81 s.m.i. Parere

Con nota del 3.5.2013 (allegata in copia) l'ufficio scolastico in indirizzo ha richiesto alla Scrivente Avvocatura di fornire un parere in merito ai seguenti quesiti:

a) Se per i dirigenti scolastici/datori di lavoro, la collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi sia da configurarsi obbligatoria, anche laddove non vi siano attività lavorative che comportino esposizione a rischi che richiedano la sorveglianza sanitaria, sussistendo, pertanto, l'obbligo del dirigente scolastico di procedere sempre e comunque alla nomina del medico competente allo scopo di potersene avvalere per la valutazione dei rischi ed a prescindere dall'esito negativo delle stessa con riguardo alla necessità di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.



Avvocatura Generale dello Stato

Avuto riguardo ai quesiti posti appare necessario in primo luogo indagare il quadro normativo concernente la materia.

In particolare, l'art. 15 della L. n. 125 del 30 Marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" stabilisce al primo comma che *"Nelle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza dei terzi individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

La medesima disposizione statuisce poi al secondo comma *"Per le finalità prevista dal presente articolo i controlli alcolometrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali"*.

Inoltre, l'intesa della Conferenza Permanente Stato - Regioni del 16 Marzo 2006 (*"Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 30 Marzo 2001, n.125)* prevede, all'art. 8 comma 6, *"Le attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 30 Marzo 2001, n.125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa"*. Nell'Allegato 1 della predetta Intesa, tra le attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, al punto 6, è individuata l'attività d'insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Infine, l'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 81/08, nella predeterminazione dei titoli professionali in capo soggetto al quale attribuire la competenza sanitaria sul controllo dei rischi d'infortunio nell'espletamento dell'attività di lavoro pubblico e privato, stabilisce che per medico competente si intende *" il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 21, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato allo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto "*. Analogamente l'art. 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08, prevede che *il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e di protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro...*". In ultimo, l'art. 25 comma 1 lettera b), statuisce che *" il medico competente programma ed effettua la sorveglianza di cui all'art 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati"*.

Tutto ciò premesso e considerato, venendo al quesito posto con la nota in incontro, si osserva anzitutto che l'Allegato 1 dell'Intesa Stato - Regioni del 16 Marzo ha predeterminato le



Avvocatura Generale dello Stato

attività che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro e che costituiscono il presupposto giuridico per l'attivazione dell'obbligo di nomina del medico competente da parte del datore di lavoro di riferimento. In particolare le attività predette sono così individuate:

"1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);*
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);*
- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);*
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);*
- e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);*

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;



Avvocatura Generale dello Stato

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforme e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere."

Con tale previsione dunque il legislatore ha individuato le attività che devono considerarsi pericolose, con la conseguenza che le attività rientranti in tale elenco implicano anche l'obbligo di nomina del medico competente da parte del datore di lavoro.

In ogni caso, considerata la rilevanza della questione e la sua possibile incidenza su differenti settori di competenza, si trasmette a codesti Ministeri copia dei quesiti qui inviati dall'ufficio scolastico in indirizzo, affinché codeste Amministrazioni - per quanto di propria competenza - possano rendere edotta la scrivente circa l'applicazione della normativa in esame fin qui praticata e l'esistenza di eventuali linee guida fornite in materia.

Il Procuratore dello Stato

Paola De Nuntis

L'Avvocato Responsabile della Sezione

Vincenzo Nunziata